


CATENE DI CARTA



Note sulla Sorveglianza Speciale

A mo' di premessa

Questo opuscolo è stato scritto nei primi mesi del 2020, quando cominciava a diffondersi il Covid-19 e l'Italia iniziava velocemente a sprofondare nello Stato d'Emergenza. Va da sé che, da allora, le cose siano cambiate molto in fretta e che certe affermazioni contenute in queste pagine appaiano già un po' datate. Ecco perché questa premessa, necessaria e in un certo senso doverosa.

Prima di tutto, gli aggiornamenti. Il processo per la sorveglianza speciale a tre antagonisti torinesi, candidati a questa misura per aver combattuto in Rojava nelle file della Resistenza curda, si è concluso con la sua applicazione a una di loro, Eddi, proprio nei primi giorni di lockdown. Ancora in corso è invece il processo per applicare la sorveglianza a cinque tra compagne e compagni di Cagliari. Paska, il compagno anarchico al quale era dedicata l'iniziativa a La Spezia dalla quale si sono originate quattro sorveglianze speciali, è stato nuovamente inquisito, arrestato e poi liberato nell'ambito dell'Operazione Bialystok, la recente ed ennesima retata anti-anarchica effettuata dai ROS, che vede attualmente sei compagni e compagne detenuti. Poco prima, proprio agli inizi della cosiddetta "fase 2", un'altra operazione molto simile, sempre orchestrata dai Reparti Operativi Speciali dei carabinieri, aveva colpito diversi anarchici a Bologna con arresti e misure. Se questi compagni e compagne sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame (forse anche per gli effetti di una vivace mobilitazione in città), alcuni di loro sono attualmente ristretti da degli obblighi di dimora, come diversi altri anarchici e antagonisti nella penisola. Ancora, nell'ultimo periodo, ci è giunta notizia di un processo per sorveglianza speciale che si aprirà a Milano il prossimo 15 settembre contro due militanti del Comitato di Lotta per la Casa del Giambellino; mentre a Roma, il 17 dello stesso mese, la Corte di Cassazione si esprimerà sulle sorveglianze inflitte a quattro dei fermati in seguito all'iniziativa di La Spezia. Infine il 21 settembre, a Vicenza, si terrà un processo per applicare la sorveglianza a un compagno di quella città.

Perché, potrebbe chiedere qualcuno, aprire questo testo con un simile bollettino di guerra, tanto veritiero quanto deprimente? Per completezza e rigore d'informazione, certo. Ma anche perché, alla luce di questi fatti, quello che abbiamo scritto mesi orsono ci lascia un po' perplessi. Solo poco tempo fa dicevamo che lo Stato democratico, più che punire la manifestazione di certi propositi, li utilizza strumentalmente come indizi e prove di colpevolezza. Rilette adesso, quelle righe rischiano di trasmettere un'immagine imprecisa del presente, e di fare involontariamente un favore alla controparte. Se il senso complessivo di questa analisi resta per noi valido, è anche evidente come negli ultimi mesi la repressione di Stato abbia fatto un ulteriore passo in avanti. Quando si arrestano compagne e compagni come "terroristi" all'interno di inchieste per 270bis che ruotano attorno al reato e al concetto di "istigazione a delinquere", ovvero a quanto i compagni scrivono sui loro volantini; e quando un anarchico (Paska) viene arrestato come "istigatore" per essere stato picchiato in carcere, non pronunciare l'espressione *delitto politico* appare (da parte dello Stato) una foglia di fico sempre più esile. Preferiamo

apparire “vittimisti” che essere insinceri, o intellettualmente poco onesti: lo Stato arre-
sta i compagni sempre di più per le loro *idee* e i loro propositi. Va da sé che il suo timore
è che queste idee possano tradursi in azione. Ma d'altronde, non è sempre andata così,
nella storia? Dagli eretici medievali alla carboneria, dai giacobini ai marxisti, dai maz-
ziniani agli anarchici, non è mai esistita una repressione “platonica” di idee “platoniche”,
cioè di idee che non avessero effetti sulla realtà (e non fossero in un modo o nell'altro
“assunte” da chi le proclamava). A fare la differenza è soprattutto *la profondità* con cui
lo Stato infierisce contro parole e gesti. Quando essere arrestati o trovarsi ristretti per
aver attaccato dei manifesti, o per aver svolto un presidio, o per essere stati presenti a
una manifestazione, comincia a diventare la normalità, il salto di qualità è flagrante.
Non prenderne atto, e non nominare *la cosa*, significa ignorare il centro della questione,
e tacere ciò che è centrale in nome di una “radicalità” del tutto malintesa.

Questo breve opuscolo cerca, tra le altre cose, di inquadrare lo strumento repressivo
della sorveglianza speciale in un contesto che sta cambiando sempre più alla svelta, e
che vede montare giorno dopo giorno, all'interno di uno Stato di Emergenza più gene-
rale, uno Stato di Emergenza specifico contro tutti quelli che lottano. Mentre Trump,
in mezzo a un'America in subbuglio, tuona contro gli “anarchici” e gli “antifa” come
responsabili delle rivolte (mandando un segnale preciso agli alleati NATO), in Italia gli
apparati statali sembrano aver preso questa direzione già da tempo. E mentre una cam-
pagna mediatica attribuisce le rivolte di marzo nelle carceri ad “anarchici e mafiosi”, il
capo nazionale della cosiddetta Antimafia agita lo spettro del 41bis contro i compagni.
Se verso gli anarchici c'è un'attenzione tutta particolare (soprattutto dopo che, a partire
dal 2015, la Direzione Nazionale Antimafia è divenuta anche Antiterrorismo, con la
conseguente centralizzazione dell'attività delle varie procure contro i sovversivi), i colpi
non vengono risparmiati neppure ad altre “aree”: basti pensare, senza sprecarsi negli
esempi, alle misure cautelari ormai quasi assicurate dopo ogni manifestazione che veda
delle cariche (peraltro sempre più “facili”) o alla proposta di revoca delle borse di studio
a quegli universitari che a Torino hanno manifestato contro il Fuan lo scorso febbraio.
Roba da *red scare* anni Quaranta, in una sorta di riedizione all'amatriciana del buon
vecchio maccartismo a stelle e strisce. A quando il giuramento di “anti-anarchismo” o
“anti-antagonismo” per i professori, o l'oscuramento di blog e siti internet troppo critici
(peraltro già sperimentata, in piccolo, riguardo le cosiddette *fake news* sul Covid)?

Molte sono le cose di cui dovremmo ragionare, comprese quelle limitazioni “minori” (le
sorveglianze o le misure cautelari non detentive) che hanno spesso l'effetto di strappare
compagni e compagne ai loro contesti di vita e di lotta e ai loro affetti, di congelarne o
limitarne le possibilità d'azione. Se il compagno che ne viene colpito dovrebbe evitare
di sentirsi le manette ai polsi prima ancora di averle (perché si può continuare a lottare
anche in mezzo a difficoltà ben maggiori), non dovremmo nasconderci che tenere viva
la propria combattività (arrivando magari a infrangere le prescrizioni, o anche solo a
forzarle, o ad aggirarle) è una questione tanto individuale quanto collettiva. Difficile
farlo concretamente (cioè non limitarsi alla pura retorica del “non un passo indietro”), e

soprattutto strappare qualche risultato positivo, quando manca un “movimento” capace di animare una *autodifesa* realmente efficace. Mentre qui ci limitiamo ad accennare a certe questioni, sarà giocoforza tornarci sopra in futuro. Se la situazione è cupa, non ne usciremo certo con dichiarazioni “eroiche” e roboanti. Un’analisi lucida e schietta, al contrario, è la condizione minima anche solo per tentare di affrontarla. Per capire, noi per primi, che cosa sta succedendo, ma anche per incontrare tutti quei potenziali complici (e ce ne sono) che annusando l’aria sentono il fetore della censura e del totalitarismo che avanzano.

Dedicato ad un aspetto specifico, ovvero la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, questo opuscolo vuole essere un piccolo contributo in questo senso.

Estate 2020



Elementi di sospetto

Pare un pezzo di archeologia della repressione, quel “libretto rosso” che il signor K si vede consegnare dai funzionari di polizia all’atto della notifica della Sorveglianza Speciale. Più tecnicamente si chiama “carta di permanenza”, o “carta precettiva”, e d’ora in poi, gli dicono, dovrà portarlo sempre con sé. Ha davvero la forma e l’aspetto di un libretto in sedicesimo. Ed è davvero di colore rosso, ma un rosso di altri tempi, non quello lucido e fiammante delle odierne stampanti digitali. Ad aprirlo, si riconoscono nettamente le foggie degli anni Cinquanta, a partire dai caratteri un po’ squadrati della burocrazia di allora fino a un gergo in cui compaiono espressioni antiquate come «il latore della presente carta» e «i connotati a tergo indicati». Già, i connotati registrabili sono effettivamente indicati nella pagina successiva, dalla statura e la corporatura fino addirittura alle sopracciglia, alla fronte, agli immancabili “segni particolari”. Ma il birro del terzo millennio vi ha passato sopra un tratto di penna, limitandosi a scrivervi gli estremi della nuova carta di identità elettronica, molto più ricca in dati biometrici che qualsiasi scheda di lombrosiana memoria. E la memoria, appunto, corre indietro e giunge a un passato che non passa, come ricordano anche le graffette arrugginite che tengono insieme le pagine del “libretto rosso”. Corre a un altro momento buio della nostra storia, quegli anni Cinquanta in cui la Repubblica appena “nata dalla Resistenza” domava col piombo chi osava alzare la testa. Quegli anni inaugurati dall’eccidio di Modena, quando la polizia diretta dal Ministro dell’Interno democristiano Mario Scel-

ba, a colpi d’arma da fuoco, lasciava a terra i corpi senza vita di dieci scioperanti, e ne feriva altre decine. Quegli anni Cinquanta prima del boom economico, quando milioni di italiani vivevano ancora in baracche, e lo Stato, tra le altre cose, tornava una volta di più a una costante della sua storia: la guerra ai poveri. Ed è proprio contro i più poveri – «gli oziosi e i vagabondi abili al lavoro», recuperando un dettato che risale addirittura allo Stato sabauda prima dell’unità d’Italia – che, il 27 dicembre 1956, veniva emanata la legge 1423, la prima della storia repubblicana a imporre le cosiddette «misure di prevenzione», volte non a punire dei reati, ma a evitare che possano verificarsi: la «diffida del questore» – poi sostituita dallo “avviso orale” – , il «foglio di via» e, appunto, la «sorveglianza speciale di pubblica sicurezza», con o senza obbligo di soggiorno. Nella sua formulazione più recente, il decreto legge 159 del 2011, la Sorveglianza Speciale impone, «in ogni caso», «di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive altresì di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni». Ma non basta. Qualora il signor K abbia anche ricevuto l’obbligo o il divieto di soggiorno in una certa lo-

calità, gli verrà prescritto «di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza» e «presentarsi [alla medesima autorità] nei giorni indicati e a ogni chiamata di essa.» Se il giudice lo deciderà, potranno anche essergli revocati la patente di guida e il passaporto, e persino imposte «tutte quelle prescrizioni che [il giudice preposto] ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale». Qualora il sorvegliato sia sospettato di vivere col ricavato di reati, dovrà anche «darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro». Il signor K è stranito. Va bene, ha capito che da ora in poi, e per alcuni anni, per lui non ci saranno più serate o gite fuori porta; che non potrà allontanarsi dal proprio piccolo paese, dalla propria città o provincia, a seconda della lunghezza delle catene di carta cui è stato avvinto; che potrà essere denunciato e punito, e con pene draconiane, anche solo se trovato con un coltellino in tasca. Ma che diavolo vuol dire, ad esempio, «vivere onestamente» e «rispettare le leggi»? Che rischierà anni di galera anche per un'infrazione al codice della strada? E quali sono le «pubbliche riunioni» che gli vengono impediti? Potrà andare al cinema, a un comizio elettorale, al carnevale del paese, a un concerto all'aperto o in un locale, a una partita di basket? E cosa vuol dire «non associarsi *abitualmente*» a pregiudicati e ristretti? Basteranno pochi contatti con chi ha subito una condanna? Dovranno essere più di uno, o più di due? E come potrà, il signor K, essere a conoscenza della fedina penale di tutti quelli che abitualmente incontra, dall'amico al vicino di pianerottolo, fino al titolare della mescita dove K compra il vino sfuso? E ancora, che significa non allontanarsi


da casa senza preventivo avviso? Dovrà avvisare la polizia o i carabinieri tutte le volte che esce per fare la spesa, per andare al bar sotto casa, per recarsi alla posta, per visitare un amico o un'amante? E «darsi, *entro un congruo termine*, alla ricerca di un lavoro»? Dovrà anche trovarlo, un lavoro, per dimostrare che si è dato alla sua ricerca? E quale termine è considerabile «congruo»? Un mese, due mesi, un anno? E che significa rispondere a ogni chiamata? Potrà essere denunciato perché ha dimenticato il telefono a casa, o perché non ne ha udito lo squillo? È umanamente, praticamente, fattivamente concepibile attenersi *alla lettera* a tutte queste disposizioni?

Se nei romanzi di Kafka «la condanna è sempre certa, l'elezione sempre incerta» (Roberto Calasso, *K.*), la particolare condanna che il signor K ha ricevuto include *l'incertezza come parte costitutiva ed essenziale della pena*. Perché in effetti, alla *pena* della Sorveglianza Speciale non si viene condannati, ma *eletti*, proprio come per riceverla non si è stati indiziati di uno specifico reato, ma *proposti* sulla base di una condotta di vita giudicata “particolare”. Proprio così, *proposti* scrivono nelle questure e nei tribunali, come si trattasse di una gara canora o di un concorso di bellezza.

Non è chiaro nemmeno cos'abbia potuto combinare, il signor K, per ritrovarsi in questa situazione. La già citata legge del 2011, che raccoglie oltre cinquant'anni di cicute repubblicane, dice che possono essere «proposti», tra gli altri, «coloro che, sulla base di elementi di fatto [...] debbano ritenersi [...] abitualmente dediti a traffici delittuosi», o ancora che

«per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi [...] che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», o ancora che «sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». Il signor K è stato quindi proposto «dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di distretto dove dimora la persona [o] dal direttore della Direzione investigativa antimafia» al Tribunale competente, che ha stabilito che K è «socialmente pericoloso», e deve essere quindi sottoposto a uno stretto controllo di polizia per un periodo che può variare da uno fino a cinque anni, con ulteriore possibilità di proroga. E quali sarebbero, questi “elementi di fatto”? I più svariati, perché, in forza della lettera sibillina della legge, il giudice è legittimato a individuarli sulla base del proprio *sospetto*. Forse K si è accompagnato alle persone

sbagliate: pregiudicati, balordi, sovversivi, presunti malavitosi o ultras della squadra di calcio locale, poco cambia. Forse non ha saputo giustificare come ha comprato la sua auto di grossa cilindrata: e quindi K spacciava, rubava, lavorava in nero o non ha dichiarato l'eredità di sua zia? O forse ha fatto un viaggio in paesi lontani, in cui *potrebbe* aver preso contatto con qualche organizzazione considerata terroristica (che si tratti dell'ISIS, dei “lupi grigi” fascisti turchi o dei partigiani curdi, è secondario). O forse ha preso qualche denuncia, anche generica, per una manifestazione, un oltraggio o una resistenza a pubblico ufficiale, una lite col dirimpettaio, e poco cale che sia stato o meno condannato, o anche unicamente che la denuncia abbia visto un rinvio a giudizio, o anche solo una conclusione delle indagini. Oppure in passato è stato condannato per qualche reato. Oppure è stato assolto, ma non con formula piena. Poco importa, davvero, la determinatezza di questi pretesi “elementi di fatto”, per



vedersi *proposti* per la Sorveglianza Speciale, e per vedersela applicare. Anzi. Più questi “elementi di fatto” saranno vaghi e fumosi, più la loro indeterminatezza permetterà al giudice di turno di esercitare il proprio *diritto al sospetto*, sempre «avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale».

«Il tribunale ha il potere di punire. Il Castello, quello di eleggere. I due poteri sono pericolosamente vicini, a tratti coincidenti. [...] *Il processo e Il Castello* hanno un identico presupposto: che l’elezione e la condanna non si distinguono *quasi*» (Calasso, *ibidem*). È in questo *quasi*, in questo tratto di coincidenza tra condanna e elezione, che è insediata la Sorveglianza Speciale. Il tribunale del Castello ha deciso per la vita di K. La condanna emessa dai giudici è *un’elezione negativa*, la cui sentenza dispone che d’ora in poi, e per degli anni, la vita di K sarà *nelle loro mani*.

Il passato ritorna

Ma torniamo a quel “libretto rosso”. Forse la sua stampa risale solo a alcuni decenni fa, ma la sua storia ha almeno un secolo e mezzo. Il dettato sugli «oziosi e vagabondi», che si può ancora leggere sui prestampati dei fogli di via generosamente distribuiti dalle questure della penisola, risale addirittura alla legislazione del Regno sabauda di Piemonte e Sardegna; mentre la prima normativa dello Stato unitario sulle cosiddette “misure di prevenzione” è la legge Pica del 1863, varata per combattere quell’insorgenza del Meridione che generazioni di storici, nei secoli fedeli ai carabinieri, hanno chiamato “brigantaggio”.

Tuttavia è con Francesco Crispi, ministro

di polizia e poi primo ministro del Regno d’Italia, che le “misure di prevenzione” prendono più o meno la loro forma attuale. In pieno battesimo dell’*imperialismo straccione* italiota (tentativi di invasione della Tunisia e dell’Egitto, 1882-83; invasione dell’Africa Orientale dal 1887), nel 1889 entrava in vigore il codice pena-



le Zanardelli, passato alla storia col nome del suo creatore, all’epoca ministro della giustizia. Parallelamente, Crispi varava il primo Testo Unico delle Leggi di Polizia (quello che oggi chiamiamo con l’acronimo TULPS) che conteneva, tra l’altro, il primo ordinamento delle “misure di prevenzione”: la “diffida” (una sorta di “avviso orale” più affittivo che, oltre a intimare di tenere una condotta conforme alla legge, apponeva sul diffidato uno stigma sociale che gli impediva di trovare lavoro) e il “domicilio coatto”, ovvero l’obbligo di dimora in isole e località sperdute (quello che sotto il fascismo si sarebbe chiama-

to più crudamente “confino di polizia”). Tra queste due misure, si collocava la “ammonizione”, ovvero l’odierna Sorveglianza Speciale sotto diverso nome. Oltre alle costrizioni già nominate (obbligo di rientro notturno, divieto di associarsi a pregiudicati e partecipare a pubbliche riunioni ecc), l’ammonizione comportava anche le prescrizioni di «non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione» e di «non dare ragione di sospetti», rimaste in vigore fino all’ultima riforma del 2011. A queste si aggiungeva, in alcuni casi, persino il divieto di camminare sui marciapiedi.

Per quanto tutti gli Stati vedano, in un modo o nell’altro, la possibilità di applicare delle misure di prevenzione (si veda ad esempio la legge francese, che può prescrivere degli obblighi di dimora in casi di seri problemi di ordine pubblico, come è stato agli inizi del movimento dei *gilets jaunes*), l’ordinamento italiano ha visto fin dai suoi esordi una particolare propensione alla *limitazione della libertà personale sulla base del sospetto*, dando luogo a regolamenti di polizia che superano in arbitrarietà persino quelli dello Stato russo. In queste disposizioni, possiamo vedere al massimo grado la contraddizione di fondo che anima il liberalismo. Fin dai suoi inizi nelle rivoluzioni inglesi del Seicento, la borghesia liberale ha sempre preteso di coniugare garanzie e repressione, libertà personale e coercizione statale, attraverso il doppio principio dell’*habeas corpus*. Il “corpo” del cittadino, la sua libertà – ragionavano questi borghesi sulle barricate – è inviolabile, non può essere lasciato all’arbitrio del sovrano, almeno finché questi non abbia commesso un reato che venga accertato “al di là di ogni ragionevole dubbio”. E il reato

deve essere dimostrato attraverso il “corpo” della prova. Tuttavia, esiste uno Stato che possa sempre attendere di provare la commissione di reati, prima di intervenire? Evidentemente no: uno Stato così si ridurrebbe all’impotenza, smetterebbe sostanzialmente di esistere. Se applicato alla lettera, l’*habeas corpus* metterebbe la stessa polizia nell’impossibilità di agire. Fuori dalle chiacchiere giuridiche, si tratta quindi di un principio fondamentalmente *impossibile*. Laddove c’è lo Stato, non c’è la libertà; laddove non c’è la libertà, c’è l’arbitrio dello Stato.

Cosa hanno fatto quindi a suo tempo, il ministro Crispi e gli altri buoni liberali della sua cricca, per salvare capra e cavoli? Hanno creato un sistema d’azione penale *parallelo*, affidato non alla magistratura, che dovrebbe sempre essere tenuta a provare le accuse, ma direttamente alla polizia. Se oggi, attraverso un gioco di bussole, la titolarità dell’applicazione della Sorveglianza Speciale è stata trasferita integralmente ai giudici (senza intaccare però minimamente il carattere dei suoi criteri, che permangono fondati sull’*opinione* e il *sospetto*), all’epoca a decidere per l’ammonizione era un priore, mentre per il domicilio coatto era una commissione provinciale formata dal prefetto, dal questore e dal capo dei carabinieri locali (ai quali, nel regime mussoliniano, sarà affiancato un ufficiale della Milizia). Rispetto all’epoca liberale, il fascismo si limitò semplicemente a un’applicazione più *estensiva* del domicilio coatto, sostituendolo direttamente all’ammonizione e inviando al confino decine di migliaia di individui (colpevoli di “attività sovversive e antinazionali”, di aver dileggiato pubblicamente il Duce o Casa Savoia, di

venire considerati camorristi o persino, in alcuni casi, di essere “fascisti dissidenti”...). Quanto al motivo esplicitamente politico per l’assegnazione al domicilio coatto, questo era già stato introdotto e usato da Crispi con le leggi del 1894-95, varate a seguito delle rivolte di Lunigiana e Sicilia e passate alla storia come le “leggi scellerate”, che vennero poi reintrodotte per circa un anno dal primo ministro Di Rudinì all’indomani dei tumulti del 1898. Mantenuite in entrambi i casi per tutta la durata dello Stato d’Assedio, queste leggi furono pensate principalmente contro gli anarchici, ma chiaramente a esserne colpiti furono gli scontenti e i ribelli di ogni tendenza, dai repubblicani ai socialisti, dai riformisti ai rivoluzionari.


Se ne è fatta, di strada, da quei tempi là. Chi viene oramai ristretto per ragioni esplicitamente politiche? Può capitare, oggi, di essere inviati lontani da casa, confinati in isolette o piccolissimi comuni, per aver «manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali», come ai tempi di Crispi? O per aver «svolto o manifestato il proposito di svolgere un’attività volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o ostacolare l’azione dei poteri dello Stato, o un’attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali», come ai tempi di Mussolini? Se il fascismo non è certo passato alla storia per il suo amore verso la libertà di pensiero, anche la monarchia liberale aveva, ahinoi, i suoi limiti. Erano infatti i tempi in cui un congresso socialista poteva essere sciolto e disperso dalla forza pubblica «alla prima parola contro le istituzioni». Che bella, invece, la de-

mocrazia, quando ad essere sorvegliati e confinati sulla base di sospetti sono solo «quelli che si debbano ritenere vivere [...] col provento di attività delittuose», o che sono considerati «pericolosi per la sicurezza o la tranquillità pubblica». Che bei tempi, quelli in cui si può dire e pensare tutto quello che si vuole, e in cui democratici legislatori e pubblici poteri si preoccupano della Sicurezza e persino della *tranquillità* (!) di tutti quanti!

Però. Però, guardando alla legge italiana sulle misure di prevenzione, si scopre anche qualcos’altro, ovvero l’esistenza di specifiche “figure” di individui detti “pericolosi” che possono essere *proposti*. Recependo una norma della famigerata Legge Reale¹ del 1975, quella passata alla storia per la *licenza ai poliziotti di sparare e uccidere*, si scopre che la Sorveglianza può essere applicata, oltre che a sospettati di mafia, sequestro e strage (prime figure di “pericolosità qualificata” introdotte nel 1965), anche a fascisti accusati di voler ricostituire il loro partito e a coloro che «pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato», ovvero in sostanza agli indiziati con le varie fattispecie dell’articolo 270 del codice penale (quello che punisce il cosiddetto “terrorismo”). A queste “figure”, un’ulteriore riforma del 1993 – sull’onda della “emergenza-*hooligans*” – aggiungerà gli ultras da stadio.

Ora, se di “misure di prevenzione” ai nipotini del duce non si ha notizia (e men che meno dell’applicazione delle due leggi repubblicane che impedirebbero la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, «anche sotto diversa denominazione»), è esattamente al dettato della Legge


¹ Tecnicamente la legge 152 del 22 maggio 1975



Reale che adesso si sta appellando la Procura di Cagliari per infliggere la Sorveglianza a cinque compagni di quella città, dopo averli già accusati di “associazione sovversiva con finalità eversive” (art. 270 bis). La Procura li ha prima accusati di “terrorismo” per aver organizzato delle manifestazioni contro basi e poligoni militari, e poi *proposti* per la Sorveglianza in quanto sospetti “terroristi”. Che bella la democrazia, quando uno stesso procuratore può dichiarare che sei “pericoloso”, cercando di restringere la tua libertà «sulla base di elementi di fatto» che lui stesso ha creato con una sua inchiesta! Mentre un tempo lo Stato non si vergognava a colpire i suoi nemici per ciò che dicevano e si proponevano, oggi li reprime distorcendone intenti, ragioni e soprattutto linguaggio. Non c'è più alcuna *repressione del dissenso* da quando ogni lotta viene diminuita a pura e semplice *violenza*, e ogni proposito di azione viene stigma-

tizzato come *terrorismo*. Così, laddove mancano elementi appena sufficienti per ottenere degli arresti, e quando i tempi di un processo sarebbero troppo lunghi per chiudere dietro le sbarre dei contestatori, la Sorveglianza Speciale diventa una sorta di scorciatoia per la repressione dello Stato.

Ma c'è ancora dell'altro, sotto i cieli dello stivale. Da circa un anno, a Torino, è in corso un processo per sottoporre alla Sorveglianza tre militanti antagonisti che hanno combattuto in Siria dalla parte delle Unità di Resistenza Popolare (YPG) della guerriglia curda (all'inizio le richieste erano cinque, ma due compagni sono stati già stralciati). Senza bisogno di magnificare per l'ennesima volta le YPG perché si battono contro l'ISIS, oltre che contro il regime fascista di Erdogan, conviene sottolineare l'assurdità della *proposta*, basata sul fatto che i tre, durante il



loro soggiorno siriano... avrebbero imparato a sparare. Il che, secondo la Procura torinese, basterebbe a giustificare un giudizio di pericolosità! Se di certo imparare a usare le armi da fuoco rende chiunque *meno inerme*, ciò non equivale affatto a dire che lo renda automaticamente *più pericoloso*. Che uno *sappia* usare le armi, non significa affatto automaticamente che le userà, e men che meno che le userà in modo indiscriminato. E poi, seguendo la logica del “pericolo presunto”, cosa bisognerebbe fare di tutti quei poliziotti, carabinieri e soldati che non solo le armi sanno usarle, ma il cui mestiere consiste nel servirsene per uccidere? E che dire di fronte alle cronache, quando vedono regolarmente uomini delle forze armate assassinare le proprie compagne e i propri familiari a colpi di pistola, se non che bisognerebbe porsi alla svelta il problema di come prendere *misure* di tutt’altro tipo?

Elementi di continuità

Se lo Stato, insieme a tutto l’apparato propagandistico che lo sostiene e alimenta, adora tracciare paragoni col passato per giustificare l’oppressione del presente, a noi conviene piuttosto cogliere gli elementi di continuità. Si scoprirà che le logiche di fondo del potere sono più o meno le stesse. Se ogni autorità ha sempre represso, in un modo o nell’altro, la libertà di pensiero e d’espressione, è perché teme che certi pensieri vengano *messi in pratica*. Da chi li enuncia, innanzitutto, e poi da chi potrebbe esserne ispirato. Per salvare la faccia, quella gigantesca summa di ipocrisia e menzogne che chiamiamo democrazia opera un continuo *rinvio al piano dei fatti*: anziché punire certi propositi rendendo reato la loro manifestazione, li adopera come segnali di evidente colpevolezza, attuale o potenziale. Se pensi certe cose, avrai si-

curamente commesso dei reati. Se non li hai ancora commessi, li commetterai in futuro. In questo modo, si giustifica di volta in volta la restrizione della libertà personale senza bisogno di alcuna prova, oppure una maggiore severità verso reati accertati ma modesti. È con questa logica che Gaetano Bresci, alcuni anni prima del suo celebre tirannicidio, venne inviato al domicilio coatto per un banale episodio di oltraggio a pubblico ufficiale. È con questa logica che, in anni recenti, sono state inflitte delle Sorveglianze ad alcuni compagni di Torino, a vario titolo già arrestati o indagati per una serie di picchetti contro gli sfratti e di iniziative di contestazione. Fuori e contro le fustierie della giurisprudenza, le cosiddette “misure di prevenzione” sono sempre state, nella realtà, un “sovrappiù di persecuzione”. Attaccando da decenni anarchici e antagonisti attraverso uno stillicidio di denunce, inchieste, misure cautelari e quant’altro, lo Stato non si limita a intralciarne l’attività e le vite, ma letteralmente *costruisce* la pericolosità, attraverso il meccanismo della tautologia. Per chi non lo sapesse, la tautologia è una categoria della logica che significa “dire le stesse cose con segni diversi, o cambiando l’ordine dei segni”. Così, se io ti denuncio più volte, ciò significa che sei pericoloso, perché io ti ho denunciato. E così via, in una produzione repressiva potenzialmente infinita. Una serie di denunce può produrre un’inchiesta per “terrorismo” o associazione a delinquere, che a sua volta può generare o meno degli arresti, ma intanto può giustificare delle Sorveglianze Speciali. Oppure si può essere condannati per un reato e, una volta scontata la pena, essere *proposti* per la Sorveglianza. Quanto alla persecuzione delle idee, se

capita sempre più frequentemente di trovare nelle carte di polizia una loro *esplicita* criminalizzazione, la magistratura si attiene maggiormente allo *spirito* dell’ordinamento democratico. Non è mai capitato tanto spesso di leggere motivazioni di sentenze o dispositivi cautelari contro anarchici in cui si dice che le loro idee non sono in discussione, mentre invece lo è... *la volontà di attuarle*. È con questa ragione, ad esempio, che il Tribunale del Riesame di Trento ha respinto l’istanza che chiedeva di togliere gli obblighi di dimora ad alcuni compagni processati nell’ambito dell’Operazione Renata, nonostante l’assoluzione dall’accusa più grave (il solito “terrorismo”) che aveva inizialmente giustificato arresti e misure. In questa circostanza, gettandosi in un insolito esercizio di stile, un giudice particolarmente “letterato” si è divertito a citare Antigone e Giordano Bruno. Del tutto a sproposito, perché l’eroina tragica e il filosofo nolano furono condannati proprio per non essersi limitati a *pensare* ciò che ritenevano giusto, ma *per averlo messo in pratica*. Ed è ancora con la stessa logica che, ad esempio, ad anarchici e ribelli sono state di recente rifiutate scarcerazioni per accuse relativamente lievi – come in casi del tutto ordinari di resistenza a pubblico ufficiale – sulla base del mancato “pentimento” dell’arrestato, o che degli indiziati di reato sono stati confinati lontano dai propri compagni e amici anche in assenza di contestazioni associative. Se il meccanismo della *colpa d’autore* – “non ti colpisco tanto per quello che fai, ma per ciò che sei” – non ha mai smesso di operare, ormai è divenuto permanente. In un susseguirsi costante di allarmismi, presunte “emergenze”, criminalizzazioni e allucinazioni mediatiche

– di volta in volta “gli anarco-insurrezionalisti”, i “black bloc”, il “terrorismo”, la “violenza”... – l’espressione che non si vuole assolutamente pronunciare è *delitto politico*.

Autobiografia della Nazione

Il recente rilancio della Sorveglianza Speciale ci parla dunque di un fenomeno più generale. Come si ricordava sopra, se le cosiddette “misure di prevenzione” hanno sempre tratto la loro origine dalla persecuzione dei poveri, hanno sempre finito per venire impiegate contro contestatori e dissidenti. Vi dice niente questo passaggio? Sono almeno vent’anni – ma si potrebbe risalire più addietro – che in tutto il mondo viene portata avanti una sistematica guerra agli ultimi (in particolare agli immigrati) sotto la copertura di una parola divenuta cifra e simbolo della nostra epoca: Sicurezza. Sotto questa copertura è stata giustificato ogni aumento del controllo, ogni limitazione della libertà, ogni brutalità di Stato, dalle prime telecamere degli anni Novanta fino alla quarantena sociale di questi giorni per il

“coronavirus”, passando per gli accordi con gli assassini-scafisti-schiavisti chiamati “governo libico” e il finanziamento dei loro lager al di là del Mediterraneo. Con un rovesciamento di senso delle parole tipico dell’Autorità – che mira sempre, tra le altre cose, a renderci più imbecilli – , le politiche di Sicurezza sono in realtà *politiche della paura* attraverso cui veniamo abituati a temere continuamente tutto ciò che è poco convenzionale, ovvero povero, sporco, strano, turbolento, scuro, “violento”, incontrollato, agitato, libero... vivendo in uno stato di tensione permanente che solo l’Ordine può esorcizzare. Le misure preventive o *praeter delictum* (ovvero “senza reato”, come vengono correttamente definite da diversi giuristi), fondate come sono sul sospetto e sull’idea di *prevenire* i reati prima ancora che si verificano, operano nel piccolo ciò che le politiche di Sicurezza realizzano in grande. Del tutto normale, quindi, che adesso assistiamo a una loro reviviscenza contro i militanti politici, proprio come ai tempi di Crispi e Mussolini. Se presentarsi come garanti della “sicurezza” e della “tranquillità” pubbliche



è tipico di ogni Stato e di ogni classe dirigente, che così tutelano la Sicurezza del proprio comando e la tranquillità dei loro affari, questa è anche la retorica *specifica* della democrazia, che sempre presenta gli interessi di alcuni come fossero di tutti. E così facendo fa passare la volontà di pochi come quella dei più, finché la stragrande maggioranza non finisce per somigliare effettivamente a come viene dipinta. Più la servitù diviene volontaria, più si restringe l'ambito del consentito, compresa la facoltà di pensare e dire ciò che si vuole. Perseguitando entrambi l'intenzione di sovvertire lo Stato, o anche solo di intraciarne l'opera, il dettato di legge crispino e fascista ("manifestare il proposito di...") e quello democratico-repubblicano ("compiere atti preparatori a...") finiscono così, piano piano, per equivalersi. Inutile farsi illusioni: non c'è comma di legge che possa preservare la libertà dallo Stato.

Detto questo, non vogliamo certo sostenere che dai tempi del Regno o del regime fascista non sia cambiato niente, anche in meglio. In attesa di dare a Cesare quel che meriterebbe (le famose ventiquattro pugnalate), sarebbe fuorviante farlo più brutto di quel che è. Ma se, per esempio, oggi non si viene più inviati al confino in base al solo giudizio della polizia, ma con un processo in cui saremo difesi da un avvocato; e se la possibilità di essere confinati lontano da casa è stata (quasi) eliminata con la riforma del 1988; per molti aspetti *la democrazia ha peggiorato la legge sulla Sorveglianza Speciale*, soprattutto per quanto riguarda le pene che ne puniscono la violazione. La legislazione liberale e poi quella fascista punivano le violazioni infliggendo pene da tre mesi

a un anno di galera, con la possibilità di arrivare a due anni in caso di più violazioni (com'è più o meno anche oggi nella caso della Sorveglianza cosiddetta "semplice"); la democrazia ha prima innalzato fino a due anni le sanzioni per violazione della Sorveglianza con obbligo o divieto di soggiorno (legge 497 del 14 ottobre 1974, con la quale è stata anche reintrodotta la possibilità di arresto fuori dai casi di flagranza); per poi innalzare la pena *fino a cinque anni* (!) con il Decreto Pisano del 2005. Da questa semplice cronologia, si vede chiaramente come lo Stato italiano abbia sempre rimesso mano alla Sorveglianza Speciale in ogni momento di rilancio della repressione, che fosse indirizzata contro il movimento degli anni Settanta o l'immigrazione o il "terrorismo". Procedendo ancora dal piccolo al grande e viceversa, la storia delle misure *praeter delictum* rispecchia quella del nostro sistema penale e di polizia, che a sua volta racconta quella dell'oppressione di classe nel nostro paese. Se il fascismo italiano è stato "una autobiografia della nazione", secondo la famosa affermazione di Piero Gobetti, il nostro Codice Penale – basato sul codice fascista Rocco del 1931, inasprito dalle "leggi di emergenza" di metà e fine anni Settanta e poi ancora da quelle post-11 settembre – appare come l'autobiografia della nostra classe dirigente e sfruttatrice.

È interessante anche notare come queste misure siano state permesse dalla nostra tanto celebrata Costituzione, che proprio come la Repubblica sarebbe nata, ci dicono, "dalla Resistenza". Come in epoca liberale, non sono pochi ancora oggi i giuristi che inorridiscono di fronte alle misure *praeter delictum*. Invocando gli ar-

ticoli 16 e 17, diversi studiosi della carta costituzionale ci spiegano che la libertà di circolazione e le “pubbliche riunioni” vi troverebbero tutela. Peccato che, nelle loro seconde parti, entrambi questi articoli consentano anche la limitazione di tali “diritti” per «ragioni di sanità, di sicurezza e di incolumità pubblica». Proprio come recita, più o meno... la legge sulle “misure di prevenzione”. Anche qua scorgiamo i tratti di un’autobiografia: quella dei partiti di sinistra, fatta dai compromessi con democristiani, monarchici e fascisti riciclati. E capiamo come la Costituzione “nata dalla Resistenza” non abbia faticato troppo a convivere con un Codice penale fascista. Da una parte si scrive un dettato costituzionale *cerchiobottista*, che considera inviolabile ogni diritto «salvo quanto disposto dalla legge», che tutela tutto ma può anche non tutelare niente. Dall’altra – ed è *ciò che più conta* – si fiaccano e poi si contribuisce a reprimere le lotte, ovvero ciò che solamente può fare la differenza nel preservare spazi di libertà. Mentre il PCI, *da grande*, è passato “da essere partito del proletariato nello Stato, a partito dello Stato nel proletariato”, nella Costituzione lo scorgiamo coi pantaloni corti, mentre già comincia a *reggere il manganello* agli sfruttatori.

Tirate d’orecchie

Se tutti gli Stati tra loro si somigliano, se rispondono alle stesse logiche, questo non significa che siano sempre uguali tra loro. E se questo vale nel paragone tra dittature e democrazie – laddove le prime, in genere, opprimono e reprimono con maggiore durezza delle seconde – , vale pure se si mettono a confronto certe democrazie con altre. Mentre la legge di

ogni Stato è sempre autobiografia della sua classe dirigente, è anche la biografia delle sue lotte, scritta dalla classe dirigente. La particolare storia d’oppressione dello Stato italiano, cristallizzata in questo caso dalla legge sulle “misure di prevenzione”, ha finito negli anni più recenti per attirare le reprimende della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) di Strasburgo. Con una sentenza emessa il 23 febbraio 2017, la CEDU si è espressa sul caso di Angelo De Tommaso, cittadino italiano della provincia di Bari sottoposto per alcuni anni alla moderna ammonizione. Confinato nel suo piccolo comune e costretto ai “domiciliari a metà” del rientro notturno, De Tommaso si vide poi riconoscere l’illegittimità della misura dalla Corte d’Appello, che però sforò di diversi mesi i tempi massimi previsti dalla legge. Se sul “caso De Tommaso” la CEDU, a maggioranza o all’unanimità, non ha riconosciuto che una parziale violazione dei diritti umani, alcuni giudici, in riserva, hanno espresso pareri fortemente critici sulla legge italiana in materia di misure *praeter delictum*, cassandola praticamente nella sua interezza. Obbligata a tener conto di quanto espresso dagli ermellini europei, la Corte di Cassazione italiana si sta affannando a salvare la Sorveglianza con lo smussarne gli aspetti più afflittivi. Così, sentenze recenti della Cassazione hanno annullato le condanne inflitte a sorvegliati sorpresi in compagnia di pregiudicati in un numero troppo limitato di casi, affermando che tale condotta è punibile solo dimostrandone l’abitualità; o ancora hanno distinto le pubbliche riunioni tra “riunioni in luogo pubblico” (cioè in strada) e “in luogo aperto al pubblico” (ovvero al chiuso), permettendo così, in punta di legge,

la partecipazione dei sorvegliati a eventi culturali, sportivi, politici e quant'altro, purché si svolgano tra quattro mura. D'acchito, verrebbe solo da rallegrarsene. Peccato che, come sempre succede nel mondo kafkiano della legge, questa giurisprudenza più recente contenga diverse implicazioni inquietanti. In linea generale, la giurisprudenza sta ristrutturando l'applicazione della Sorveglianza secondo la linea della *personalizzazione*. Le "misure di prevenzione", ragionano gli ermellini della Cassazione, devono *impedire* la commissione di reati a quanti sarebbero inclini a commetterli, e non *punire* i loro autori. Come nella somministrazione di un farmaco, la punizione che inevitabilmente ne deriva sarebbe nient'altro che un fastidioso *effetto collaterale* da ridurre al minimo.

Una vicenda recente fa capire bene dove si stia andando a parare. Il 5 gennaio 2019, a La Spezia, 14 compagni e compagne finirono in Questura dopo che un piccolo corteo aveva turbato l'ultimo pomeriggio di saldi delle vacanze di Natale. Si trattava di una manifestazione in solidarietà a Paska, compagno incarcerato per l'Operazione Panico e allora detenuto nella prigione locale, dove era stato pestato dalle guardie. Accusati di aver colorato di rosso l'acqua di una fontana, di aver appiccicato manifesti su muri e vetrine, di aver gettato vernice rossa sulla pubblica via, i 14 si beccarono altrettante denunce per "danneggiamento" (poi derubricate in "imbrattamento"), fogli di via da città e provincia e infine una *proposta* per la Sorveglianza Speciale presso il Tribunale di Genova. Se per la tenuità del fatto "scatenante" la Sorveglianza veniva inizialmente respinta, veniva poi applica-

ta a quattro compagni in secondo grado di giudizio mediante l'aggiunta di nuove segnalazioni. Per uno dei quattro, Ammanuel, è risultato determinante il suo arresto a seguito del corteo torinese del 9 febbraio in protesta contro lo sgombero dell'Asilo occupato, corteo nel quale avvennero scontri con le forze dell'ordine (Amma si trova tuttora agli arresti domiciliari per quel corteo, e per lui la Sorveglianza comincerà alla fine di questa misura cautelare). Per gli altri tre, invece, ha pesato soprattutto un episodio a margine del secondo corteo in solidarietà all'Asilo sgomberato, quello del 30 marzo. Quel giorno, circa 150 persone vennero fermate da centinaia di celerini mentre si avviavano al concentramento, bloccate in strada per diverse ore e lasciate andare solo dopo aver acconsentito al sequestro di alcuni carrelli contenenti striscioni, volantini, manifesti, barattoli di vernice, martelli, petardi, bandiere, bastoni e una decina di bottiglie di benzina. Per questo episodio è partita una denuncia generica verso 93 persone, tra le quali appunto questi tre compagni cui è stata applicata la Sorveglianza, oltre che l'emissione di alcune decine di fogli di via dalla città.

Ora, se questa vicenda ci insegna qualcosa, è che la Sorveglianza Speciale è arbitraria non solo per i presupposti in base ai quali può essere applicata, ma anche *per la scelta di coloro a cui applicarla*. Se questi compagni non si fossero trovati a La Spezia, quella sera del 5 gennaio 2019, e non fossero stati denunciati per un semplice imbrattamento, la loro "proposta" per la moderna ammonizione non sarebbe neppure partita. C'è anche dell'altro, ovvero la particolare configurazione che la misura ha assunto in questo caso. Si

tratta della prima volta, per quanto ci è dato sapere, che viene disposta una Sorveglianza *senza obbligo di rientro notturno*, nonostante la legge lo preveda «in ogni caso». Non solo. Il decreto di Genova si premura di distinguere tra le “riunioni in un luogo pubblico” e le “riunioni in luogo aperto al pubblico”, specificando che i quattro potranno tranquillamente prender parte alle seconde, e andare quindi al cinema, al teatro, alla presentazione di un libro, forse persino alla partita... Infine, per tre di loro è stato disposto l’obbligo di dimora nelle rispettive province, per un quarto neppure quello.

Come è stato possibile ciò? Chiaramente, in virtù dell’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni. In base a tale logica, se io come giudice ho il sospetto che tu possa aver commesso dei reati durante delle manifestazioni, e che potresti commetterli nuovamente in circostanze analoghe, ciò che ti impedirà sarà di parteciparvi. Che senso avrebbe costringerti a casa di notte, se non ho *elementi di sospetto* per quel che riguarda reati notturni? Che senso avrebbe impedirti di andare a un concerto o allo stadio, se non ti *sospetto* per contrabbando di biglietti, o di essere un “hooligan”? Quanto agli inevitabili effetti collaterali, tanto peggio per te. Affari tuoi se d’ora innanzi ti potrai spostare solo col mio consenso, previa comunicazione alla polizia, o magari non ti potrai spostare affatto (visto che la *lettera della legge*, ancora una volta, limita fortemente gli spostamenti di un sorvegliato, e non sono molti gli ermellini disposti ad assumersi la responsabilità di una interpretazione “costituzionalmente orientata”, come dicono loro). Affari tuoi, se rischierai anni di galera qualora pizzicato a far

quattro chiacchiere con un conoscente pregiudicato. Dovevi pensarci prima, e non darmi modo di *sospettare*.

Da notare anche che queste Sorveglianze sono tanto “morbide” quanto blindate. L’aggiunta dell’obbligo di dimora, mentre implica di presentarsi ai birri a ogni loro chiamata (e quindi poter esser costretti alla “firma” quando, per esempio, ci sono cortei sul territorio, o arriva in città qualche alto papavero), fa rischiare fino a 5 anni di carcere per le violazioni. Più in generale, si ha l’impressione che questi giudici si siano trovati stretti tra una “linea” dettata dall’alto che (più che mai in questo periodo) intima di non fare sconti agli anarchici, e una certa voglia di apparire “garantisti”. In altre parole, sembra che si facciano un po’ schifo da soli, ma che su tutto abbia finito per prevalere l’obbedienza alla Ragion di Stato. Ciò che concretamente ne è risultato è una Sorveglianza tanto elastica quanto inesorabile. Il messaggio sembra essere: fa’ quello che vuoi, ma sta’ attento, perché d’ora innanzi la tua vita è nelle mie mani. Se continuerai a disturbare lo Stato, lo Stato adesso potrebbe vendicarsi. E alla svelta.

“Elasticizzando” la Sorveglianza, la giurisprudenza recente ne rende elastica anche l’applicazione. Se io, in nome della legge, posso applicare delle misure meno afflittive, potrò applicarle anche in base ad elementi molto tenui e vaghi. Da qui a colpire sempre più persone, e in particolare tutti coloro che si ostinano a *scendere in strada per protestare*, il passo è più che breve. Si potrebbe dire, quasi immediato.

E c’è ancora dell’altro. Come è stato possibile avviare questo procedimen-

to contro 14 persone a Genova, quando nessuna di queste risiede in quella città o vi ha svolto attività particolarmente significative? Si era mai sentita una cosa del genere? L'arcano è presto svelato. Se, nella formulazione originaria della legge, la «titolarità della proposta» era solo della questura locale, questa si è negli anni ampliata, includendo sia la Procura del luogo dove risiede il “sorvegliando”, sia, in situazioni particolari, la Direzione Nazionale Antimafia. Ne risultava che si poteva essere *proposti* in un tribunale diverso da quello di dimora abituale solo se sospettati di reati di mafia. Ma con l'ennesimo “pacchetto sicurezza” (Renzi-Alfano-Orlando) del 2015, la DNA è diventata... DNAA, cioè Direzione Nazionale Antimafia e *Antiterrorismo*, occupandosi da allora in poi anche degli anarchici. Il procuratore spezzino Patrone ha potuto effettuare quindi le sue proposte appoggiandosi al suo ramo locale presso la Corte d'Appello di Genova, cioè la Direzione Distrettuale Antimafia. *Questo vuol dire che, d'ora in avanti, dei compagni potranno subire un procedimento per la Sorveglianza in qualsiasi parte del territorio nazionale, anche molto lontano da casa e anche a partire da episodi singolarmente banali.* Tale importante cambiamento (l'aggiunta della qualifica di “Antiterrorismo” alla Direzione Nazionale Antimafia sta avendo effetti ben più complessivi e

significativi nella repressione degli anarchici, e meriterebbe riflessioni più ampie di queste), combinato alla tirata d'orecchie della CEDU al legislatore italiano, potrebbe permettere alla magistratura di tirarle a sua volta a sempre più contestatori e rompiscatole, facendo passare nel modo più crudo la linea del *vietato protestare*. Se a ciò aggiungiamo che col Decreto Minniti anche la violazione di fogli di via e DASPO urbani è entrata a far parte degli “elementi di sospetto” per applicare la Sorveglianza, sembra proprio che lo Stato abbia trovato la via a ciò che Maroni, da ministro dell'interno, chiamava “DASPO per le manifestazioni”. Mentre il foglio di via diventa una sorta di anticamera della Sorveglianza, aspettarsi l'arrivo, nel prossimo periodo, di diverse misure di prevenzione contro compagni e compagne, è molto più che un'ipotesi allarmistica. Si tratterà invece – gli elementi per pensarlo ci sono tutti – di una realtà con cui fare i conti. Cercare di stroncarla sul nascere è *una questione di autodifesa collettiva*.


L'urlo di libertà dell'anima

Tutta composta, a detta degli stessi giudici, di «espressioni sommarie, di vocaboli polisensivi, ovvero di clausole generali o concetti elastici»², la legge italiana sulla Sorveglianza mette il condannato in una



condizione di perenne minaccia, che ricorda da vicino i romanzi più cupi della letteratura dell'assurdo. Attenersi alla lettera a tutte le disposizioni è infatti impossibile; rilevarne o meno l'infrazione viene lasciato all'arbitrio dello sbirro di turno; sanzionarle o meno a quello del magistrato giudicante. Così, negli anni, c'è chi è stato condannato per una semplice telefonata ricevuta da un pregiudicato, o addirittura per infrazioni al codice della strada (*alla lettera*, «rispettare le leggi» significa anche non passare col rosso, o non allacciare le cinture, o non andare in motorino senza casco). Nel caso della Sorveglianza con obbligo di soggiorno, poi, è incerta pure l'entità del-

la pena. Cosa significa, infatti, il dettato di legge per il quale vengono punite con la reclusione da 1 a 5 anni le violazioni «inerenti» a detta Sorveglianza? Queste «ineriscono» alla totalità della misura, o solo a quanto concerne strettamente gli obblighi aggiunti? Con tutto il suo preteso garantismo, la giurisprudenza più recente continua a muoversi nel solco dello *spirito* di questa legge, affermando che sono punibili solo quei comportamenti che denotano una «volontà di ribellione» contro di essa. Stabilire se questa «volontà» vi sia o meno, è quindi ancora rimesso nelle mani del Castello. Dal canto suo, il sorvegliato è *chiamato* a interiorizzare la costrizione. Solo così, forse, potrà scam-



pare non solo ad anni di galera, ma anche a un prolungamento infinito della sua condizione, o a un aggravamento che può essere disposto anche indipendentemente da come il sorvegliato si comporta. La Sorveglianza, infatti, può essere ristretta anche «in caso di grave pericolo per l'ordine pubblico», quindi in presenza di forti disordini sociali. Il che la dice lunga sulla sua potenzialità controinsurrezionale *preventiva*.

Scrivendo un avvocato toscano, più di un secolo fa: «Chi è soggetto [a questa misura]... è legato da molteplici, minuziosi, sottili, pungenti, impacciati cilizi, che raramente e difficilmente può sopportare. Schiavo in libertà, condannato in custodia di sé, prigioniero all'aria aperta, l'ammonito o il vigilato cammina per le vie ora scabrose e ora lubriche del mondo, un po' attratto, deluso, infatuato, un

po' vilipeso, schivato, disprezzato, simile al pazzo libero che corre le stesse vie tra la folla dei sani che si atteggiavano a savi». Chi si è trovato sorvegliato, anche solo per un breve periodo, sa fino a che punto possa arrivare, minuto dopo minuto, nella coscienza, il contrasto tra giusto e legale. Ogni minimo gesto del sorvegliato (foss'anche un saluto o un abbraccio) è potenzialmente illegalizzabile. E tuttavia, come non vergognarsi di fronte a se stessi, quando da se stessi ci se ne priva? Come non odiare se stessi, se si diventa il proprio secondino? La condizione del cittadino, questo suddito che le sirene di un garantismo fasullo convincono di essere libero, perde ogni maschera. La schiavitù si palesa, e l'urlo di libertà dell'anima si fa più forte e nitido: *rispettare la legge non è giusto. Ogni galantuomo è chiamato a infrangerla*.

Da qualche parte, febbraio-marzo 2020

PER CONTATTI: catenedicarta@anche.no